

proposta di legge n. 271

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Badiali, Ciriaci,

Ricci, Malaspina, Eusebi, Pieroni, Latini

presentata in data 22 novembre 2012

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6

“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2009, N. 31 “FINANZIARIA 2010”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale".

La parte più corposa delle modifiche trae spunto dall'esigenza di adottare misure per lo sviluppo del lavoro forestale e della gestione forestale attiva sostenibile, in attuazione del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) dello Stato, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, del Piano forestale regionale, del Progetto Appennino (articolo 4 della l.r. 6/2005 – D.A. n. 114/2009 – articolo 26 della l.r. 31/2009) e degli strumenti di pianificazione forestale territoriali.

Si introducono pertanto modifiche per i seguenti fini indispensabili, alla luce del quadro attuale del settore:

- 1) adeguare le finalità della legge alla luce degli strumenti normativi e di programmazione statali e regionali più recenti in materia, comunque emanati dopo il 2005;
- 2) introdurre articoli per l'incremento delle possibilità di occupazione in zona montana attraverso la gestione forestale attiva sostenibile (obiettivo unico del Piano forestale regionale di cui alla D.A. n. 114/2009) di quell'ottanta per cento di boschi abbandonati anche da oltre trenta anni dalla proprietà, attivando i canali di finanziamento pubblico possibili e definendo gli interventi forestali di sistemazione idraulico-forestale, di difesa dagli incendi boschivi, di valorizzazione ed utilizzo delle possibili produzioni legnose, di cura e tutela del territorio montano come di "pubblica utilità". Sarà possibile per gli enti locali delegati alle competenze in materia presentare piani straordinari di intervento forestale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, agendo anche con occupazioni temporanee sulla base di accordi bonari con i proprietari;
- 3) prevedere la compensazione ambientale per le riduzioni di superficie boscata necessarie per la ristrutturazione di fabbricati rurali abbandonati e delle loro immediate pertinenze che prima dell'abbandono erano aree aperte non boscate e la costituzione di un fondo provinciale per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Appennino;
- 4) escludere dagli obblighi della compensazione gli interventi che interessano superfici inferiori a 2.000 metri quadrati;
- 5) uniformare per i cittadini la normativa della tutela delle formazioni vegetali protette, ora basata su due leggi regionali molto differenti

(l.r. 7/1985 in ambito urbano, Capo IV della l.r. 6/2005 in ambito rurale), prevedendo uno schema di regolamento di gestione del verde urbano e rurale protetto per i Comuni.

Si illustrano di seguito i singoli articoli che si propone di approvare.

Data la natura delle modifiche e delle integrazioni si reputa necessario sostituire l'articolo 1 (Finalità) della l.r. 6/2005 aggiungendo la locuzione "nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale per la gestione attiva sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali".

Con l'articolo 2, in particolare, viene inserito l'articolo 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona montana) che prevede la possibilità di affidare a singoli imprenditori agricoli e a cooperative agricolo-forestali i lavori pubblici forestali previsti dal Piano forestale regionale e dagli strumenti di pianificazione forestali territoriali e di dettaglio, nel rispetto e in attuazione della normativa generale sui contratti pubblici.

L'articolo 10 della l.r. 6/2005 è modificato sia dall'articolo 3 della presente proposta di legge sia dall'articolo 16, che abroga, tra l'altro, il comma 5 dell'articolo 10: in particolare, si ritiene opportuna la sua abrogazione in quanto interessava la disciplina degli interventi selvicolturali nei boschi che ricadono all'interno della Rete Natura 2000, ma di fatto è superato dall'attuazione della l.r. 6/2007.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 della l.r. 6/2005 prevedendo la possibilità di ridurre le superfici boscate anche in caso di ristrutturazione di fabbricati rurali che spesso necessitano, in situazioni di abbandono, anche della ripulitura delle ex aree aperte di immediata pertinenza, ferma restando la necessità della compensazione ambientale della superficie boscata che si riduce nei casi in cui questa sia inferiore a 2000 metri quadrati.

L'articolo 5 inserisce gli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies nella l.r. 6/2005.

L'articolo 15 bis definisce gli interventi forestali di pubblica utilità (finalizzati alla prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico ecc.), e prevede, in attuazione delle normative statali vigenti, la possibilità di attuare piani d'intervento forestale straordinari, i cui criteri e modalità di redazione e l'approvazione sono di competenza della Giunta regionale su richiesta degli enti locali interessati. Per motivi di pubblica utilità ed in situazioni di inerzia o inazione dei proprietari si può prevedere l'acquisto, l'espropriazione

o l'occupazione temporanea. Questo allo scopo di favorire la gestione attiva sostenibile delle foreste, ora gravemente ed eccezionalmente abbandonate dalla proprietà, e, di conseguenza, promuovere nuova occupazione imprenditorialmente organizzata o garantire maggior certezza e continuità del lavoro delle imprese forestali esistenti, anche associate in forma consortile. Sono così conseguentemente promosse, per esempio, non solo le molteplici funzioni delle foreste e degli interventi selvicolturali, ma anche le possibili ed auspicabili filiere corte locali foresta-legno-energia, indicate dal PQSF e dal Piano forestale regionale.

L'articolo 15 ter disciplina le procedure per l'attuazione dei piani straordinari e degli interventi per pubblica utilità, introducendo la possibilità di stipulare accordi bonari, oppure, nei casi in cui non è praticabile questa soluzione, prevedendo l'occupazione temporanea con i relativi indennizzi.

L'articolo 15 quater individua nelle Comunità Montane e nelle Province gli enti territoriali competenti per la realizzazione degli interventi forestali di pubblica utilità.

L'articolo 15 quinquies prevede la possibilità di stipulare accordi bonari tra enti territoriali, proprietari e organizzazioni montane per il miglioramento e la diversificazione produttiva.

Le modifiche all'attuale articolo 16 sono previste dall'articolo 6. Si propone di inserire il comma 3 bis che prevede la rendicontazione annuale alla Regione delle somme introitate e quelle spese dalle Comunità montane per la gestione del demanio forestale regionale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 18 della l.r. 6/2005 introducendo la possibilità, per gli enti delegati dalla legge regionale in materia di usi civici e per eventuali società di gestione da questi costituite, di acquisire in affitto o comodato, previo accordo con l'ente civico, le proprietà delle organizzazioni montane per realizzare interventi pubblici forestali coerenti con gli indirizzi, le azioni e gli interventi indicati dal PQSF, dal Piano forestale regionale e dagli strumenti di pianificazione forestale territoriali, nonché per la produzione sostenibile di legname il che può significativamente contrastare, o, quanto meno, limitare, unitamente agli interventi pubblici forestali nelle proprietà forestali private abbandonate sopra illustrati, le importazioni di legname tagliato illegalmente sfruttando le popolazioni povere locali ("illegal logging" di cui alla direttiva CE "FLEGT").

L'articolo 8 concerne la modifica della rubrica del Capo IV della l.r. 6/2005, necessario in con-

sequenza delle modifiche che si introducono allo stesso.

L'articolo 9 modifica l'articolo 20 della l.r. 6/2005: prevede l'adozione per i comuni di un regolamento per la tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, sulla base di uno schema redatto dalla Giunta regionale. Conseguentemente all'adozione del regolamento viene abrogato il comma 4 dell'articolo 34.

Gli articoli 10 e 11 modificano gli articoli 23 e 24: introducono la possibilità, in caso di abbattimenti di alberi protetti o estirpazioni di siepi relativi ad alcune delle deroghe al divieto generale di abbattimento, di versare un indennizzo in alternativa alla piantagione compensativa in caso di abbattimento di alberi di alto fusto o di estirpazione di siepi.

L'articolo 12 di modifica dell'articolo 27 della l.r. 6/2005, (Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali), dispone, date le difficoltà incontrate dalla Giunta regionale per alcune notifiche, che al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 6/2005 siano aggiunte le seguenti parole: "Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile si provvede con la pubblicazione per trenta giorni all'Albo pretorio del Comune ove vegeta la formazione vegetale monumentale."

Per completare ed esplicitare meglio l'apposizione della targa relativa alla formazione vegetale monumentale si prevede che al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 6/2005 dopo le parole "fornita dalla Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti parole: "ai Comuni per l'apposizione su idoneo supporto."

L'articolo 13, che modifica l'articolo 30 della l.r. 6/2005, (Sanzioni), prevede che al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 6/2005 dopo le parole "diformemente dalle prescrizioni" siano aggiunte le seguenti parole: "nel caso in cui il proprietario non ottemperi all'ordinanza dell'ente competente che indica, oltre al termine per la realizzazione, le modalità di regolare esecuzione del rimboschimento compensativo obbligatorio previsto."

Infine, gli articoli 14, 15 e 16 contengono le necessarie norme transitorie per rendere congruente l'impianto delle modifiche che si propongono di introdurre al testo vigente della l.r. 6/2005. In particolare l'articolo 14 raccorda le modifiche che si propongono della l.r. 6/2005 con le previsioni dell'articolo 26 della l.r. 31/2009 che concerne il "Progetto Appennino". L'articolo 16 contiene le necessarie abrogazioni del comma 5 dell'articolo 10 e del comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 6/2005.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 6/2005)

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e di quelle statali relative a materie interferenti con la presente legge, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale per la gestione attiva sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 6/2005)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona montana)

1. Per le finalità di salvaguardia del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal Piano forestale regionale di cui all'articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, nonché alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio possono essere affidati a singoli imprenditori agricoli ed a cooperative agricolo-forestali nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici e nei limiti di importo imponibile annuo per ogni ente pubblico stabiliti dalla legge.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: “P.M.P.F.” sono sostituite dalle seguenti: “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”.

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 6/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) ristrutturazione di fabbricati rurali e ripristino delle immediate pertinenze colonizzate dalla vegetazione forestale.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è aggiunta la seguente frase: “Gli obblighi connessi alla riduzione della superficie boscata non si applicano per le superfici di dimensioni inferiori a 2.000 metri quadrati.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione degli interventi per il Progetto Appennino di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), nonché per la realizzazione di opere di prevenzione degli incendi boschivi all'interno dei boschi così come definiti dall'articolo 2 della presente legge.”.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies nella l.r. 6/2005)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 6/2005 sono inseriti i seguenti:

“Art. 15 bis (Interventi forestali di pubblica utilità)

1. Sono definiti di pubblica utilità gli interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, la sistemazione di aree boschive percorse da incendio, gli interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

2. Per ragioni di pubblica utilità e in situazioni di inerzia o inazione dei singoli proprietari, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli articoli 75, 76, 77 e 78 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, adotta i criteri e le modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

3. Gli Enti territoriali interessati, allo scopo di ripristinare le aree degradate, realizzare la messa in sicurezza del territorio, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive e ambientali, presentano alla Giunta regionale i piani d'intervento forestale straordinari.

4. L'approvazione da parte della Giunta regionale dei piani di cui al comma 2 conferisce agli interventi in essi previsti il carattere di pubblica utilità ed urgenza. I piani una volta approvati

acquisiscono carattere di priorità rispetto agli interventi ordinari e possono essere finanziati con fondi comunitari o statali.

5. Una volta approvato il piano di intervento forestale straordinario, l'Ente territoriale può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. L'Ente territoriale, qualora lo ritenga opportuno, può sostituire la procedura per l'occupazione temporanea con l'acquisto o l'espropriazione per pubblica utilità dei terreni interessati dagli interventi forestali straordinari di cui al comma 1, includendoli nel demanio forestale della Regione o nel proprio patrimonio demaniale.

Art. 15 ter (Procedure per l'attuazione del Piano per gli interventi forestali straordinari di pubblica utilità)

1. Qualora il proprietario o possessore dei terreni interessati dal Piano per gli interventi forestali straordinari di pubblica utilità sia rintracciabile e consenziente, sarà chiamato a sottoscrivere un verbale di accordo bonario per la cessione temporanea dei terreni a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi, identificando i terreni interessati, il loro stato iniziale, fissando le condizioni per la loro cessione temporanea, con particolare riguardo agli interventi previsti, al periodo presunto di cessione e all'indennizzo annuale da erogare che sarà pari alla diminuzione del reddito annuale derivante dall'occupazione e, se negativo o non calcolabile, sarà comunque stabilito nella misura del reddito agrario moltiplicato per cento.

2. Qualora non sia possibile l'accordo bonario di cui al comma 1, l'ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni il verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, nel quale riporta le informazioni e le condizioni di cui al comma 1.

3. L'occupazione temporanea, compreso l'indennizzo, cessa con la riconsegna dei terreni al proprietario o possessore dei terreni interessati tramite apposito verbale redatto dall'ente competente, trasmesso al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna, che riporta le informazioni di cui al comma 1 oltre ad un eventuale piano di coltura, se ritenuto necessario.

4. Nel caso in cui il proprietario o possessore non sia rintracciabile, sia per l'occupazione temporanea di cui al comma 2 sia per la riconsegna dei terreni di cui al comma 3, si procede mediante affissione, per trenta giorni, all'Albo pretorio

del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmesso dall'ente competente.

5. Gli Enti territoriali delegati elaborano ed aggiornano l'inventario dei terreni forestali in occupazione temporanea e riconsegnati su base catastale.

Art. 15 quater (Realizzazione degli interventi forestali di pubblica utilità)

1. Nei territori al di fuori delle Comunità montane la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15 bis è di competenza delle Province, a condizione che i terreni interessati rientrino interamente nei confini amministrativi.

Art. 15 quinquies (Accordi bonari per la rimozione dell'inerzia nella gestione forestale attiva sostenibile)

1. Con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree montane e le Province nei restanti territori possono sottoscrivere accordi bonari con privati proprietari e con organizzazioni montane, per la realizzazione di programmi di interventi forestali finalizzati all'attuazione del Piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della pluriattività e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi comunitari e statali.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Gli utili di cui al comma 3 sono reinvestiti direttamente dalla Comunità montana che li ha incassati per i fini di cui al comma 2; gli stessi devono essere rendicontati annualmente alla Regione, riportando le somme introitate e quelle spese.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli enti delegati dalla legge regionale alle competenze in materia di usi civici e le società di gestione da questi costituite, possono acquisire in affitto, in concessione d'uso o in comodato i terreni di proprietà delle organizzazioni montane di cui al comma 1 allo scopo di realizzare interventi pubblici forestali, inclusa la viabilità di servizio principale e secondaria, finalizzati all'attuazione del Piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della pluriattività e alla

diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi comunitari e statali.”.

Art. 8

(Modifica della rubrica del Capo IV)

1. Nella rubrica del Capo IV le parole: “e nei centri abitati” sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 le parole: “, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “paesaggio rurale marchigiano” sono aggiunte le seguenti: “e del verde urbano”.

3. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, redatto ed adottato dalla Giunta regionale. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 21” sono inserite le seguenti: “, comma 2, lettere a), b), c) e d),”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il richiedente l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all'articolo 20 può optare per il versamento di un indennizzo; l'ente competente determina l'indennizzo in base alla specie ed alle dimensioni della pianta abbattuta, facendo riferimento al prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 6/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'estirpazione. Nell'autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto, escludendo le aree che si trovano nelle zone A, B, C e D del territorio comunale, così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti. Il richiedente l'autorizzazione all'estirpazione di una siepe può optare per il versamento di un indennizzo; l'ente competente determina l'indennizzo in funzione della specie e della lunghezza della siepe estirpata, facendo riferimento al prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.

Art. 12

(Modifiche dell'articolo 27 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile si provvede con la pubblicazione per trenta giorni all'Albo pretorio del Comune ove vegeta la formazione vegetale monumentale.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “fornita dalla Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “ai Comuni per l'apposizione su idoneo supporto”.

Art. 13

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “difformemente dalle prescrizioni” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso in cui il proprietario non ottemperi all'ordinanza dell'ente competente che indica, oltre al termine per la realizzazione, le modalità di regolare esecuzione del rimboschimento compensativo obbligatorio previsto”.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 31/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 31/

2009 dopo le parole “con il coinvolgimento” sono aggiunte le seguenti: “delle Province,”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 31/2009 è inserito il seguente:

“5bis. La struttura organizzativa di cui al comma 5 svolge anche le funzioni di coordinamento per l'utilizzazione dei proventi di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005.”.

Art. 15

(Norme transitorie)

1. Per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 sono altresì utilizzati i proventi degli indennizzi acquisiti ai fondi provinciali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 non ancora impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale redige e adotta lo “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano” indicato al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 10 e il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 6/2005.